



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

P.zza S. Agostino ,4.81021

Tel 0823/1686541- fax 0823804619

C.F. 80007270616

Deliberazione del Consiglio Comunale

N 2 DEL 28-02-2025

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti)- Determinazione delle tariffe per l'anno 2025- Rettifica scadenze

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **15:12** si è riunito, nella sala consiliare, il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Prima, in Straordinaria convocazione.

All'appello risultano:

Giuda Giuseppe	Presente	Rivetti Michele	Assente
Calcagno Annamaria	Presente	Verdicchio Luigi	Presente
Castorio Lelio	Presente	Crisci Vincenzo	Assente
D'Agostino Maria Grazia	Presente	Ippolito Gaetana	Assente
Ferrara Amanda	Assente	Vigliotti Mattia	Assente
Piscitelli Giuseppe	Presente	Cangiano Domenico	Presente
Rivetti Antonio	Presente		

PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Dario Esposito il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Antonio Rivetti, nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

Il Presidente

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

✓ 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

✓ 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

✓ 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

✓ 653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

✓ 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con

i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

➤ L'art. 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe") convertito nella legge n.25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

➤ l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, prevede che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 22 del 27/06/2024 "TARI (Tassa sui Rifiuti) - Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani periodo 2024 - 2025";

Viste e richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 27/03/2023: TARI -PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023 - PRESA D'ATTO 2022-2025;
- deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 29/01/2024 "PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI IN MERITO ALLE SCADENZE"

Dato atto che la presa d'atto del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

Rilevato che dal piano finanziario 2024 - 2025 si evince un corrispettivo complessivo riconosciuto per la determinazione della TARI per l'anno 2025 pari ad € 966.705,00 di cui € 199.598,00 relativa alla componente di costi fissi ed € 767.107,00, relativa alla componente di costi variabili che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2025 secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 389/2023/R/RIF per l'aggiornamento biennale 2024-2025, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno per l'anno 2025 pari ad € 966.705,00 di cui € 199.598,00 relativa alla componente di costi fissi ed € 767.107,00
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2025 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nell'elaborato Allegato1 alla presente a formarne parte integrante e sostanziale:

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano nelle disposizioni stabilite dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124);

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2022 - 2025 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Visto il D.Lgs. 446/1997 e richiamato in particolare l'art. 52;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Caserta;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il vigente Regolamento comunale disciplinante la TARI;

Visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi finanziari;

Visto il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune in ottemperanza all'art. 239, del decreto legislativo n. 267/2000 TUEL;

propone

1. **di approvare** le premesse a formare parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. **di approvare** tenuto conto dell'Entrata Tariffaria Massima Applicabile pari a € 966.705,00 , le tariffe TARI per l'annualità 2025, riportate nel documento Allegato 1 alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto** che con la tariffa l'Ente coprirà integralmente, per l'anno 2025, il costo complessivo di gestione del servizio pari ad € € 966.105,00 di cui € 767.107,00 relativa alla componente di costi variabili ed € 199.598,00, relativa alla componente di costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2025 secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);
4. **di dare atto** che, in forza del vigente regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI in esso disciplinate;
5. **di rinviare** al regolamento approvato con deliberazione di CC n. 14 del 05.09.2014 per le riduzioni ed agevolazioni tariffarie
6. **di dare atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Caserta;
7. **Di fissare** le sequenze scadenze TARI annualità 2025, come determinate con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2024:

30.04.2025 II RATA

30.06.2025 III RATA (o soluzione unica)

31.08.2025 IV RATA

31.10.2025 V RATA

31.12.2025 VI RATA

8. **di inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

9. **di dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Esaminata la proposta di deliberazione allegata alla presente;

Visti i pareri espressi dai Responsabili competenti per materia, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Presenti n. 08 consiglieri

Favorevoli n. 8

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Successivamente,

Presenti n. 8 consiglieri

Favorevoli n. 8

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
Antonio Rivetti

Il Segretario Comunale
dott. Dario Esposito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

P.zza S. Agostino ,4.81021

Tel 0823/1686541- fax 0823804619

C.F. 80007270616

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N.1 DEL 30-01-2025

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti)- Determinazione delle tariffe per l'anno 2025- Rettifica scadenze

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere di Favorevole di Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione sopra riportata.

Arienzo, li 06-02-2025

Il Responsabile del Settore
Francesco Perretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

P.zza S. Agostino ,4.81021

Tel 0823/1686541- fax 0823804619

C.F. 80007270616

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N.1 DEL 30-01-2025

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti)- Determinazione delle tariffe per l'anno 2025- Rettifica scadenze

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere di Favorevole di Regolarita' contabile sulla proposta di deliberazione sopra riportata.

Arienzo, li 06-02-2025

Il Responsabile del Settore II
Francesco Perretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

P.zza S. Agostino ,4.81021

Tel 0823/1686541- fax 0823804619

C.F. 80007270616

Deliberazione del Consiglio Comunale

N 2 DEL 28-02-2025

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti)- Determinazione delle tariffe per l'anno 2025- Rettifica scadenze

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

**Il Segretario Comunale
dott. Dario Esposito**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI ARIENZO
Provincia di Caserta

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2025

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	82.010,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	98.115,00 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	78.242,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	435.803,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	123.042,00 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		22.318,00 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		0,00 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		2.991,00 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		4.246,00 €
	Acc Accantonamento		56.630,00 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
	R Remunerazione del capitale		16.967,00 €
Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €	
CK proprietari		0,00 €	
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €
	CQexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €

	COI tv Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		0,00 €	
	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €	
	CQexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €	
	COI tf Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		0,00 €	
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €	
	AR_{CONAI} Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €	
	fattore sharing b	0,60	coefficiente gradualità γ	0,85
			fattore sharing ω	0,20
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing			0,00 €
	b(1+ω)AR_{CONAI} Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing			0,00 €
RC Conguagli variabili	RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €	
	di cui: Residuo RCND		0,00 €	
	Residuo RCU		0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)		0,00 €	
	recupero scostamento COSexp		0,00 €	
	recupero scostamento COVexp		0,00 €	
	recupero scostamento COQexp		0,00 €	
	recupero scostamento COexp		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe variabili a-2		0,00 €	
RC Conguagli fissi	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		0,00 €	
	di cui: Residuo RCU		0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)		0,00 €	
	recupero scostamento COVexp		0,00 €	
	recupero scostamento COQexp		0,00 €	
	recupero scostamento COexp		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe fisse a-2		0,00 €	

Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		72.449,00 €
	Oneri fissi		15.562,00 €
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 € 0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €	
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 € 0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €	
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		2,59%
	TVa-1 Costi totali anno precedente		1.008.677,00 €
Costi variabili effettivi			807.651,00 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente			35.499,00 €
Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			5.045,00 €
ΣTV - Totale costi variabili			767.107,00 €
Costi fissi effettivi			200.724,00 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente			-1,00 €
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			1.127,00 €
ΣTF - Totale costi fissi			199.598,00 €
Costi totali	ΣT = ΣTF + ΣTV		966.705,00 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	ΣTd = Ctuf + Ctuv € 719.353,66	% costi fissi utenze domestiche	76,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	Ctuf = ΣTF x 76,00%	€ 151.694,48
		% costi variabili utenze domestiche	74,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	Ctuv = ΣTV x 74,00%	€ 567.659,18
Costi totali per utenze NON domestiche	ΣTn = Ctnf + Ctnv € 247.351,34	% costi fissi utenze non domestiche	24,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	Ctnf = ΣTF x 24,00%	€ 47.903,52
		% costi variabili utenze non domestiche	26,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	Ctnv = ΣTV x 26,00%	€ 199.447,82

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 719.353,66	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 151.694,48
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 567.659,18

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 247.351,34	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 47.903,52
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 199.447,82

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Uso domestico - 1 componente	17.659,37	0,81	173,01	0,70	0,533488	116,050123
1 .2	Uso domestico - 2 componenti	55.359,18	0,94	487,96	1,40	0,619110	232,100247
1 .3	Uso domestico - 3 componenti	44.705,25	1,02	387,84	1,80	0,671800	298,414603
1 .4	Uso domestico - 4 componenti	48.805,68	1,06	421,06	2,40	0,698145	397,886138
1 .5	Uso domestico - 5 componenti	16.960,79	1,08	150,04	3,20	0,711317	530,514851
1 .6	Uso domestico - 6 o più' componenti	5.266,12	1,10	44,04	4,10	0,724490	679,722153
1 .1	Uso domestico - 1 componente- Rid. variabile 100% pertinenze	76,00	0,81	1,00	0,70	0,533488	
1 .1	Uso domestico - 1 componente- Rid. variabile 100% pertinenze	2.255,00	0,81	5,00	0,70	0,533488	
1 .2	Uso domestico - 2 componenti- Rid. variabile 100% pertinenze	6.020,48	0,94	6,00	1,40	0,619110	
1 .3	Uso domestico - 3 componenti- Rid. variabile 100% pertinenze	3.586,68	1,02	4,00	1,80	0,671800	
1 .4	Uso domestico - 4 componenti- Rid. variabile 100% pertinenze	3.974,00	1,06	7,00	2,40	0,698145	
1 .5	Uso domestico - 5 componenti- Rid. variabile 100% pertinenze	1.102,00	1,08	1,00	3,20	0,711317	
1 .6	Uso domestico - 6 o più' componenti-Rid. variabile 100% pertinenze	476,84	1,10		4,10	0,724490	
1 .1	Uso domestico - 1 componente- Riduzione 20%	994,00	0,81	11,00	0,70	0,426790	92,840098
1 .2	Uso domestico - 2 componenti- Riduzione 20%	359,00	0,94	3,00	1,40	0,495288	185,680197
1 .3	Uso domestico - 3 componenti- Riduzione 20%	256,00	1,02	3,00	1,80	0,537440	238,731683
1 .2	Uso domestico - 2 componenti- Riduzione 20%-Rid. variabile 100% pert	80,00	0,94		1,40	0,495288	
1 .1	Uso domestico - 1 componente- Riduzione 30%	297,00	0,81	2,00	0,70	0,373441	81,235086

Piano finanziario Tari anno 2025

1 .2	Uso domestico - 2 componenti- Riduzione 30%	120,00	0,94	1,00	1,40	0,433377	162,470173
1 .2	Uso domestico - 2 componenti- Riduzione 30%-Riduzione 30%- Riduzione	50,00	0,94	1,00	1,40	0,123822	46,420049
1 .1	Uso domestico - 1 componente- Riduzione un componente 20%	31.404,69	0,81	324,03	0,70	0,426790	92,840098
1 .2	Uso domestico - 2 componenti- Riduzione un componente 20%	2.164,92	0,94	15,96	1,40	0,495288	185,680197
1 .3	Uso domestico - 3 componenti- Riduzione un componente 20%	620,19	1,02	7,05	1,80	0,537440	238,731683
1 .4	Uso domestico - 4 componenti- Riduzione un componente 20%	696,81	1,06	6,95	2,40	0,558516	318,308910
1 .5	Uso domestico - 5 componenti- Riduzione un componente 20%	88,00	1,08	1,00	3,20	0,569054	424,411880
1 .6	Uso domestico - 6 o piu' componenti-Riduzione un componente 20%	67,00	1,10	1,00	4,10	0,579592	543,777722
1 .1	Uso domestico - 1 componente- Riduzione un componente 20%- Rid. varia	420,00	0,81		0,70	0,426790	
1 .3	Uso domestico - 3 componenti- Riduzione un componente 20%- Rid. varia	13,00	1,02		1,80	0,537440	
1 .1	Uso domestico - 1 componente- Riduzione un componente 20%- Uso stagio	103,00	0,81	1,00	0,70	0,320093	69,630074
1 .1	Uso domestico - 1 componente- Uso stagionale	244,00	0,81	4,00	0,70	0,426790	92,840098
1 .2	Uso domestico - 2 componenti- Uso stagionale	220,00	0,94	1,00	1,40	0,495288	185,680197
1 .4	Uso domestico - 4 componenti- Uso stagionale	111,00	1,06	1,00	2,40	0,558516	318,308910

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, associazioni, istituzioni, scuole	3.498,00	0,63	5,06	1,701777	5,225464
2 .2	Uffici, agenzie, studi professionali	120,00	1,19	9,78	3,214468	10,099811
2 .3	Teatri, cinematografi, sale da gioco	50,00	0,47	6,18	1,269579	6,382089
2 .4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	111,00	0,63	9,83	1,701777	10,151446
2 .5	Uffici e agenzie	818,00	0,90	7,90	2,431110	8,158334
2 .6	Banche, istituti di credito e studi professionali	604,00	1,19	9,78	3,214468	10,099811
2 .7	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	310,00	1,01	8,88	2,728246	9,170381
2 .8	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere	474,00	0,60	5,23	1,620740	5,401024
2 .9	Attività industriali con capannoni di produzione	474,00	0,33	12,38	0,891407	12,784833
2 .10	Attività artigianali di produzione beni specifici	2.858,00	0,45	8,11	1,215555	8,375201
2 .11	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub	1.159,00	1,70	14,97	4,592097	15,459527
2 .12	Bar, caffè, pasticceria	1.122,00	1,28	11,25	3,457579	11,617881
2 .13	Supermercati, macellerie e generi alimentari	506,00	0,78	6,85	2,106962	7,073999
2 .14	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta	218,00	2,21	19,47	5,969726	20,106680
2 .16	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, id	15,00	0,67	6,70	1,809826	6,919093
2 .17	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	635,00	0,91	8,02	2,458122	8,282258
2 .18	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole	1.855,00	0,43	3,75	1,161530	3,872627
2 .19	Esposizioni, autosaloni	1.372,00	0,57	7,56	1,539703	7,807216
2 .20	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	2.875,00	0,44	5,85	1,188542	6,041298
2 .21	Plurilicenze alimentari o miste	36,00	1,56	13,77	4,213924	14,220287
2 .22	Case di cura e riposo	2.626,00	1,09	14,43	2,944344	14,901869
2 .10	Attività artigianali di produzione beni specifici- Rid. variabile 1	143,00	0,45	8,11	1,215555	
2 .20	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta- Rid. variabile 100% p	188,00	0,44	5,85	1,188542	

Piano finanziario Tari anno 2025

2 .6	Banche, istituti di credito e studi professionali- Riduzione 10%	160,00	1,19	9,78	2,893021	9,089830
2 .7	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze- Riduzione 10%	159,00	1,01	8,88	2,455421	8,253343
2 .8	Attivita' artigianali tipo botteghe, parrucchiere- Riduzione 20%	78,00	0,60	5,23	1,296592	4,320819
2 .10	Attivita' artigianali di produzione beni specifici- Riduzione 20%	410,00	0,45	8,11	0,972444	6,700161
2 .14	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta- Riduzione 20%	107,00	2,21	19,47	4,775781	16,085344
2 .16	Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, id- Riduzione 20%	68,00	0,67	6,70	1,447861	5,535275
2 .20	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta- Riduzione 20%	241,00	0,44	5,85	0,950834	4,833038
2 .10	Attivita' artigianali di produzione beni specifici- Riduzione 30%	53,00	0,45	8,11	0,850888	5,862641
2 .17	Carrozzeria, autofficina, elettrauto-Riduzione 30%	298,00	0,91	8,02	1,720685	5,797581

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1 .1 Domestica-Usò domestico - 1 componente	9544	77.718,08		77.718,08	3.885,90	76.705,04	-1.013,04	-1,30%	3.835,25	-50,65
1 .2 Domestica-Usò domestico - 2 componenti	10858	158.939,96		158.939,96	7.947,00	156.628,61	-2.311,35	-1,45%	7.831,43	-115,57
1 .3 Domestica-Usò domestico - 3 componenti	10765	163.897,31		163.897,31	8.194,87	151.052,80	-12.844,51	-7,83%	7.552,64	-642,23
1 .4 Domestica-Usò domestico - 4 componenti	10847	220.357,72		220.357,72	11.017,89	207.367,33	-12.990,39	-5,89%	10.368,37	-649,52
1 .5 Domestica-Usò domestico - 5 componenti	10612	100.797,60		100.797,60	5.039,88	92.919,62	-7.877,98	-7,81%	4.645,98	-393,90
1 .6 Domestica-Usò domestico - 6 o piú componenti	10946	31.390,58		31.390,58	1.569,53	34.677,09	3.286,51	10,46%	1.733,85	164,32
2 .1 Non domestica-Musei, biblioteche, associazioni, istituti, scuole	24986	29.319,98		29.319,98	1.466,00	24.231,49	-5.088,49	-17,35%	1.211,57	-254,43
2 .2 Non domestica-Uffici, agenzie, studi professionali	4000	1.939,44		1.939,44	96,97	1.597,71	-341,73	-17,62%	79,89	-17,08
2 .3 Non domestica-Teatri, cinematografi, sale da gioco	5000	465,08		465,08	23,25	382,58	-82,50	-17,73%	19,13	-4,12
2 .4 Non domestica-Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti	5550	1.355,23		1.355,23	67,76	1.315,71	-39,52	-2,91%	65,79	-1,97
2 .5 Non domestica-Uffici e agenzie	10225	10.517,22		10.517,22	525,86	8.662,16	-1.855,06	-17,63%	433,11	-92,75
2 .6 Non domestica-Banche, istituti di credito e studi professionali	6945	12.089,19		12.089,19	604,46	9.959,07	-2.130,12	-17,62%	497,95	-106,51
2 .7 Non domestica-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7817	6.545,88		6.545,88	327,29	5.391,27	-1.154,61	-17,63%	269,56	-57,73
2 .8 Non domestica-Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere	3943	4.572,99		4.572,99	228,65	3.766,48	-806,51	-17,63%	188,32	-40,33
2 .9 Non domestica-Attività industriali con capannoni di produzione	9480	7.895,38		7.895,38	394,77	6.482,54	-1.412,84	-17,89%	324,13	-70,64
2 .10 Non domestica-Attività artigianali di produzione beni specifici	9622	37.742,78		37.742,78	1.887,14	31.085,74	-6.657,04	-17,63%	1.554,29	-332,85
2 .11 Non domestica-Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub	16557	28.011,69		28.011,69	1.400,58	23.239,82	-4.771,87	-17,03%	1.161,99	-238,59
2 .12 Non domestica-Bar, caffè, pasticceria	8631	20.394,47		20.394,47	1.019,72	16.914,66	-3.479,81	-17,06%	845,73	-173,99
2 .13 Non domestica-Supermercati, macellerie e generi alimentari	5060	5.640,46		5.640,46	282,02	4.645,57	-994,89	-17,63%	232,28	-49,74
2 .14 Non domestica-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria	5417	9.612,35		9.612,35	480,62	7.916,79	-1.695,56	-17,63%	395,84	-84,78
2 .16 Non domestica-Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, id	2075	735,83		735,83	36,79	605,80	-130,03	-17,67%	30,29	-6,50
2 .17 Non domestica-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7775	11.001,13		11.001,13	550,06	9.060,57	-1.940,56	-17,63%	453,03	-97,03
2 .18 Non domestica-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	10912	11.055,28		11.055,28	552,76	9.338,38	-1.716,90	-15,53%	466,92	-85,84
2 .19 Non domestica-Esposizioni, autosaloni	17150	15.589,49		15.589,49	779,47	12.823,97	-2.765,52	-17,73%	641,20	-138,27
2 .20 Non domestica-Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	25415	27.087,68		27.087,68	1.354,38	22.403,16	-4.684,52	-17,29%	1.120,16	-234,22
2 .21 Non domestica-Plurilicenze alimentari o miste	3600	805,77		805,77	40,29	663,63	-142,14	-17,64%	33,18	-7,11
2 .22 Non domestica-Case di cura e riposo	87533	55.786,74		55.786,74	2.789,34	46.864,16	-8.922,58	-15,99%	2.343,21	-446,13
TOTALI		1.051.265,31		1.051.265,31	52.563,25	966.701,75	-84.563,56	%	48.335,09	-4.228,16

COMUNE DI ARIENZO
Verbale n. 26 del 24/02/2025

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti)- Determinazione delle tariffe per l'anno 2025
- Rettifica scadenze

L'anno 2025, il giorno 15 del mese di febbraio, il Revisore Unico, nominato con deliberazione del C.C. n. 8 del 22/03/2024

VISTA

la proposta di delibera di Consiglio N. 1 del 30-01-2025 con oggetto TARI (Tassa rifiuti)- Determinazione delle tariffe per l'anno 2025- Rettifica scadenze,

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;

- che l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

- che l'art. 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe") convertito nella legge n.25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

-Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (c.da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal D.L. N.6 marzo 2014 n.16, convertito con L. 2/5/2014 n. 68 e successivamente, dall'art.1, c.27, lett.a) e b) L. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

-Vista e richiamate

- la deliberazione del C.C, n. 22 del 27/06/2024 "TARI (Tassa sui Rifiuti) - Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani periodo 2024 - 2025";

-la deliberazione del C.C. n° 5 del 27/03/2023: TARI -Piano economico finanziario 2023 - Presa d'atto-2025;

-la deliberazione del C.C. n° 4 del 29/01/2024 "Parziale modifica del regolamento TARI in merito alle scadenze-;

Rilevato che dal piano finanziario 2024 - 2025 si evince un corrispettivo complessivo riconosciuto per la determinazione della TARI per l'anno 2025 pari ad € 966.705,00 di cui € 199.598,00 relativa alla componente di costi fissi ed € 767.107,00, relativa alla componente di costi variabili che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2025 secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 389/2023/R/RIF per l'aggiornamento biennale 2024-2025, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che: la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2022 - 2025 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 e i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe rientrano nelle disposizioni stabilite dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dal comma 1, lett.a) dell'art.57 bis del D.L.26 ottobre 2019 n. 124;

-Visto il vigente Regolamento comunale disciplinante la TARI;

-Visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

-Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

-Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi finanziari;

in riferimento alla proposta di DELIBERA di Consiglio Comunale:

1. **di approvare** le premesse a formare parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. **di approvare** tenuto conto dell'Entrata Tariffaria Massima Applicabile pari a € 966.705,00, le tariffe TARI per l'annualità 2025, riportate nel documento Allegato 1 alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto** che con la tariffa l'Ente coprirà integralmente, per l'anno 2025, il costo complessivo di gestione del servizio pari ad € € 966.105,00 di cui € 767.107,00 relativa alla componente di costi variabili ed € 199.598,00, relativa alla componente di costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2025 secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);
4. **di dare atto** che, in forza del vigente regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1987, n. 446, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI in esso disciplinate;
5. **di rinviare** al regolamento approvato con deliberazione di CC n. 14 del 05.09.2014 per le riduzioni ed agevolazioni tariffarie
6. **di dare atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Caserta;

7. **di fissare** le sequenze scadenze TARI annualità 2025, come determinate con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2024:

31.03.2025 I RATA

30.04.2025 II RATA

30.06.2025 III RATA (o soluzione unica)

31.08.2025 IV RATA

31.10.2025 V RATA

31.12.2025 VI RATA

8. **di inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico previsto.

ESPRIME

parere favorevole In merito alla proposta di C.C. n.1 del 30/01/2025 recante ad oggetto "TARI (Tassa Rifiuti) –Determinazione delle tariffe per l'anno 2025 –Rettifica scadenze

Caserta, lì 24/02/2025

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Luigia GENTILE